



COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera consiliare 29 aprile 1994, n. 53

Modificato con delibera consiliare 10 febbraio 1995, n. 9

Modificato con delibera consiliare 26 maggio 1995, n. 39

Modificato con delibera consiliare 27 febbraio 1997, n. 12

Modificato con delibera consiliare 29 marzo 1999, n. 198

Modificato con delibera consiliare 20 aprile 2001, n. 115

INDICE

Capo I

Disposizioni generali amministrative

Articolo	1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
	2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
	3 – Denuncia occupazioni permanenti
	4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
	5 – Concessione e/o autorizzazione
	6 – Occupazioni d’urgenza
	7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
	8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
	9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
	10 – Obblighi del concessionario
	11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
	12 – Costruzione gallerie sotterranee

Capo II

Disposizioni generali di natura tributaria

- Articolo
- 13 – Classificazione del Comune
 - 14 – Suddivisione del territorio in categorie
 - 15 – Tariffe
 - 16 – Soggetti passivi
 - 17 – Durata dell'occupazione
 - 18 – Criterio di applicazione della tassa
 - 19 – Misura dello spazio occupato
 - 20 – Dissuasori di sosta
 - 21 – Autovetture per il trasporto pubblico
 - 22 – Distributori di carburante
 - 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
 - 24 – Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento
 - 25 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari
-
- 26 – Maggiorazione della tassa
 - 27 – Riduzioni della tassa permanente
 - 28 – Riduzione della tassa temporanea
 - 29 – Esenzione dalla tassa
 - 30 – Esclusione dalla tassa
 - 31 – Esonero dalla tassa
 - 32 – Sanzioni
 - 33 – Versamento della tassa
 - 34 – Rimborsi
 - 35 – Ruoli coattivi
 - 36 – Norme applicabili
 - 37 – Entrata in vigore
 - 38 – Classificazione delle strade
 - 39 – Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Articolo 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali, di cui al 2° comma dell'art. 4, o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché in tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale, inoltre, potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti, altresì, tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 (venti) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. Le richieste di occupazione temporanee connesse allo svolgimento di feste patronali, religiose, manifestazioni sportive e simili, potranno essere prodotte fino a 5 (cinque) giorni prima della data di inizio dell'occupazione medesima.

Articolo 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93, la denuncia, redatta su appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, a condizione che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Articolo 4

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto e per più di 2 (due) ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

Articolo 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione stessa.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego, per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti la data per la quale si richiede l'occupazione. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 2, comma 8, il termine di cui sopra è fissato in almeno 1 (uno) giorno prima della data per la quale si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Articolo 8

Decadenza della concessione e/o occupazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

Comune di Chieti

Regolamento Tassa

Occupazione suoli e aree pubbliche

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei primi 30 (trenta) giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel

caso di occupazione permanente e nei primi 20 (venti) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Articolo 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Articolo 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 12

Costruzioni gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4, del D.Lgs. 507/93, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Articolo 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III Classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune è stato suddiviso in quattro categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con atto consiliare 23 marzo 1994, n. 44, modificato con atto consiliare 10 febbraio 1995, n. 9, con le modalità stabilite nel predetto art. 42, allegato al presente Regolamento per farne parte integrante.

Articolo 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria: 100%
- Seconda categoria: 70%
- Terza categoria: 50%
- Quarta categoria: 30%

Articolo 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Successivamente all'accertamento del Comune di omessa presentazione della denuncia, è fatto obbligo al proprietario dell'immobile gravato della tassa di richiedere la concessione per l'esercizio dell'occupazione. Nel caso di più comproprietari, la concessione può essere richiesta, in nome e per conto di tutti gli interessati, da colui che detiene la quota maggioritaria ovvero da uno di essi in caso di pari quota. Il rilascio di detta concessione è subordinata al solo pagamento delle spese contrattuali e diritti tecnici.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Articolo 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata pari o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Nel caso di concessioni annuali di carattere ricorrente che comportino occupazione, anche con oggetti mobili, esse vengono considerate a carattere permanente.

Comune di Chieti
Regolamento Tassa
Occupazione suoli e aree pubbliche
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 18

Critério di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali;
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Articolo 19

Misura dello spazio occupato

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro o metro lineare superiore.
2. Per le occupazioni di soprassuolo, comunque aggettanti dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie sulla quale determinare il tributo.

Articolo 20

Dissuasori di sosta

1. Le occupazioni con pali, paletti, fioriere, ecc. al fine di permettere libero transito ai pedoni, danno luogo al pagamento della tassa se posti ad una distanza inferiore a mt. 0,70;

Articolo 21

Autovetture per il trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Articolo 22

Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4 (quattro).

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Articolo 24

Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione allegato.
3. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione e, comunque, essa, indipendentemente da ogni riduzione, qualunque sia la categoria di riferimento non può essere inferiore a E. 0,13 al metro quadro per giorno e a E. 0,08 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.
4. Per occupazioni temporanee superiori a 14 giorni si applica la tariffa ridotta del 20%.
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria secondo tariffa.
6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
7. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta a un terzo.

Articolo 25

Occupazioni sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari.

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 26

Maggiorazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10%.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30%.

Articolo 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati si calcolano in ragione del 10%;
- 2) per le aree sulle quali sono applicati i canoni di concessione non ricognitori la tassa è ridotta al 10%.

3) per le aree occupate con strutture modulari a paravento da parte di esercizi commerciali (bar, ristoranti, gelaterie, ecc.) la tassa è ridotta del 40%.¹

Articolo 28

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 5 - le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 e art. 42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50% fino a 100 metri quadri;
- 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
- 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80%;

- comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Articolo 29

Esenzione dalla tassa.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato o suo concessionario, Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

¹ Punto aggiunto con delibera consiliare 20.4.2001, n. 115

Occupazione suoli e aree pubbliche

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) i passi e gli accessi carrabili, le tende solari e simili fisse o retrattili;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) la tassa non è dovuta se l'importo è inferiore a E. 1,03;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;

b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocabili per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

c) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 30

Esclusione dalla tassa.

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali e provinciali per la parte di esse non ricomprese all'interno del centro abitato.

Comune di Chieti

Regolamento Tassa

Occupazione suoli e aree pubbliche

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.

3. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è

esclusa quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 31

Esonero dalla tassa

1. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 32

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili alle violazioni, sono quelle stabilite ai sensi dei decreti legislativi 471/97, 472/97, 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori stabiliti dalla legge, per ogni semestre compiuto;

Articolo 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello di rilascio della concessione e/o autorizzazione, in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla data stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di competenza.

Comune di Chieti

Regolamento Tassa

Occupazione suoli e aree pubbliche

2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario dell'Ente, con arrotondamento a E. 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a E. 0,26 o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

5. Per importi superiori a E. 258,23 attinenti sia le occupazioni permanenti che temporanee, il contribuente può avvalersi della facoltà di rateizzazione prevista dal D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, come convertito con modificazioni in legge 29 marzo 1995, n. 95.

Articolo 34

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 35

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Articolo 36

Norme applicabili

1. Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle stabilite nella disciplina generale delle entrate dell'Ente.

Articolo 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Articolo 38

Classificazione delle strade

1. Alla revisione della classificazione delle zone cittadine si provvede, ove necessario con apposita delibera del Consiglio Comunale

Articolo 39

Norme transitorie

1. La tassa per il solo anno 1994, ai sensi dell'art. 56, è dovuta come segue:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I, art. 2, del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di E. 25,83;

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;

Comune di Chieti

Regolamento Tassa

Occupazione suoli e aree pubbliche

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994;